

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2116)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1975

Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 aprile 1958, n. 460, prevede come sistema normale di accesso al grado di vicebrigadiere del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la partecipazione delle guardie ed appuntati, che abbiano compiuto tre anni di servizio, ad un preventivo concorso per esami e ad un successivo corso di allievo sottufficiale, anch'esso con esame finale. Per consentire la progressione di carriera ad un limitato numero di appuntati è concessa a costoro, nei limiti di un decimo dei posti disponibili, la possibilità di partecipare ad un esame orale di idoneità per conseguire la promozione a vicebrigadiere.

Quest'ultima disposizione, che di per sè costituisce una forte limitazione allo svilup-

po di carriera degli appuntati, ha trovato giustificazione nella circostanza che il passaggio delle guardie a detto grado avveniva mediante promozione a ruolo chiuso ed incidiva, quindi, su un numero limitato di aspiranti.

Attualmente, invece, la promozione ad appuntato si consegue a ruolo aperto dopo aver prestato 14 anni di servizio senza demerito, per cui la devoluzione del solo decimo dei posti vacanti di vicebrigadiere non appare più adeguata alla massa di aspiranti, gran parte dei quali, capaci e meritevoli, vede precluso ogni sviluppo di carriera.

Per ovviare a tale inconveniente è stato predisposto il presente disegno di legge, con

il quale, a modifica delle disposizioni contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 460, viene operata una diversa ripartizione dei posti vacanti di vicebrigadiere: la metà di essi è devoluta a coloro che per accedervi seguono il sistema del corso allievi sottufficiali; l'altra metà, invece, viene attribuita agli appuntati selezionati attraverso tre distinti sistemi.

Nei limiti dei due decimi dei posti disponibili viene mantenuto l'esame di idoneità con sostituzione della prova scritta a quella orale attualmente prevista, ritenendosi la prima più valida per esprimere le proprie capacità in quanto esente dall'emotività connessa ad un esame orale.

Costituisce, invece, un'innovazione la devoluzione di due decimi dei posti disponibili

mediante scrutinio a scelta — dove le capacità si evincono dai precedenti di carriera — e di un altro decimo per anzianità congiunta al merito, a cui, per rilevare le attitudini alle funzioni del grado superiore, è connesso un corso di aggiornamento.

A tali modifiche provvedono gli articoli 1 e 2 che sostituiscono gli articoli 76 e 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Gli altri articoli introducono nuove disposizioni o modificano le precedenti in conseguenza dell'introduzione dell'avanzamento a vicebrigadiere mediante scrutinio a scelta o per anzianità congiunta al merito.

Il presente disegno di legge non comporta ulteriori spese e non è previsto, quindi, alcun onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi sottufficiali;

2) per due decimi dei posti mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianità di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 87;

3) per due decimi dei posti mediante scrutinio a scelta degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-bis;

4) per un decimo dei posti mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-ter.

I posti non coperti ai sensi del precedente numero 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento in parti uguali a quelli da conferire a scelta o per anzianità congiunta al merito.

Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneità, scrutinio a scelta ».

Art. 2.

L'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di carattere pratico attinente ai servizi di istituto, alla motorizzazione ed ai servizi tecnici, a scelta del candidato.

Ai candidati deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova scritta almeno quindici giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a trenta cinquantiesimi.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

Il giudizio sulla idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113 ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il seguente:

« Art. 88-bis. — Il numero degli appuntati da valutare per l'avanzamento a scelta al grado di vice brigadiere è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 76.

Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, gli appuntati con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quinquennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quelle di « superiore alla media » e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore od altra più grave.

Il giudizio sull'avanzamento è espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto

entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:

1) anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;

2) qualità fisiche, morali e di carattere: punti 30;

3) cultura generale e professionale; punti 20;

4) qualità professionali dimostrate durante la carriera: punti 40;

5) benemerienze di servizio e di guerra: punti 30.

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito all'appuntato dalla Commissione per la formazione della graduatoria ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il seguente:

« Art. 88-ter. — All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di vice brigadiere sono ammessi gli appuntati con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a « nella media » e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.

La promozione al grado di vice brigadiere è subordinata all'esito favorevole di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi, da frequentare dopo il giudizio di idoneità di cui al comma precedente.

Le modalità per l'espletamento del corso di aggiornamento sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Gli appuntati che abbiano frequentato, a seguito di scrutinio favorevole, per due volte con esito negativo il corso di aggiornamento non possono essere più scrutinati per la promozione ad anzianità congiunta al merito ».

Art. 5.

L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva con proprio decreto le graduatorie di merito di cui agli articoli 88 e 88-*bis* e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, di cui all'articolo 88-*ter*.

La nomina conseguente all'esame di idoneità e le promozioni attribuite per scrutinio a scelta e per scrutinio ad anzianità congiunta al merito sono conferite nell'ordine di graduatoria con decorrenza dalla data del decreto e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.

I vice brigadieri nominati ai sensi dell'articolo 86 precedono in ruolo i nominati per esame di idoneità i quali, a loro volta, precedono i promossi a scelta. Questi ultimi precedono nel ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito ».